

## **La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza**

### **Circolare n. 37/2011 del 22 aprile 2011 sulle spese di notifica dei precetti esecutivi e delle comminatorie di fallimento e sulla notifica al creditore dell'esemplare a lui destinato (nuova versione)**

#### **I. Premesse**

- 1.1** Dal 1° aprile 2011, la Posta svizzera ha aumentato la tariffa del servizio “Atto esecutivo AE” per la notifica dei precetti esecutivi e delle comminatorie di fallimento, che è di fr. 8.--/atto esecutivo invece del costo unitario attuale di fr. 5.-- (gli uffici d'esecuzione ticinesi giustamente non fanno capo attualmente all'opzione dell'invio “raccomandato”, visto che l'accertamento della consegna al destinatario figura comunque direttamente sull'atto, nell'apposita rubrica). Questo costo supplementare, applicabile anche alla notifica dei doppi esemplari destinati a co-escussi (art. 68a cpv. 1, 68c al. 2-3, 68d e 153 cpv. 2 LP), fa parte delle spese esecutive ai sensi dell'art. 68 LEF (art. 13 cpv. 4 OTLEF). L'importo unitario di fr. 8.-- può anche essere prelevato nei casi in cui la notifica è fatta dallo stesso ufficio d'esecuzione (art. 13 cpv. 2 OTLEF; Informazione n° 8 dell'autorità di vigilanza federale, dell'11 marzo 2011).
- 1.2.** Occorre pertanto impartire le necessarie istruzioni per l'adattamento dell'applicativo informatico (“OP”) degli Uffici di esecuzione ticinesi a tale nuova tariffa.
- 1.3.** L'importo calcolato automaticamente dall'applicativo “OP” per l'emissione e la notifica dei precetti esecutivi e delle comminatorie di fallimento comprende, oltre alla tassa di cui agli art. 16 cpv. 1 e 39 OTLEF (che è funzione dell'importo del credito) e alle spese postali di notifica dell'atto all'escusso (come visto di fr. 8.-- dal 1° aprile 2011), un importo di fr. 5.-- per la trasmissione al creditore dell'esemplare dell'atto a lui destinato (art. 76 cpv. 2 e 161 cpv 2 LEF). In occasione della preparazione della presente circolare è tuttavia stata accertata l'esistenza di prassi divergenti tra gli Uffici ticinesi in merito a tale trasmissione (notifica di tutti gli atti per raccomandata; notifica di tutti gli atti per posta “A”; notifica per raccomandata solo

dei precetti esecutivi colpiti da opposizione, oppure solo dei precetti a convalida di un sequestro o di un verbale di ritenzione e per pegno immobiliare, gli altri atti essendo inviati per posta "B"). Appare opportuno uniformare le prassi, non da ultimo con riferimento alla questione delle spese postali di trasmissione.

- 1.4.** Giusta l'art. 34 LEF, tutte le comunicazioni degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti si fanno per scritto e, salvo disposizione contraria della legge, mediante lettera raccomandata o consegna contro ricevuta. Gli art. 76 cpv. 2 e 161 cpv. 2 LEF non prevedono alcuna disposizione contraria. In linea di massima, l'esemplare del precetto esecutivo o della comminatoria di fallimento destinato al creditore gli va pertanto ritornato mediante lettera raccomandata o consegna contro ricevuta.
- 1.5.** L'art. 34 LEF è tuttavia una prescrizione d'ordine, il cui scopo è consentire all'Ufficio di portare la prova dell'effettiva trasmissione (cfr. ERARD, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 2 ad art. 34). Tale prova è segnatamente necessaria se dalla notifica dell'atto decorre un termine, la cui inosservanza comporta conseguenze negative per il destinatario. Nella maggior parte dei casi, nessun termine è però vincolato alla notifica dell'esemplare del creditore; in particolare, i termini degli art. 88 cpv. 1-2 e 166 cpv. 2 LEF iniziano a decorrere già dalla notifica dell'atto al debitore (DTF 125 III 46-7, cons. 3b).

In ogni caso, l'esemplare dell'atto destinato al creditore gli va trasmesso per invio raccomandato quando dalla sua notifica decorre un termine, e segnatamente per:

- i precetti esecutivi a convalida di un sequestro o di un inventario di ritenzione (cfr. art. 279 cpv. 2-3 e 283 cpv. 3 LEF);
- i precetti esecutivi tendenti alla realizzazione di un pegno immobiliare qualora il creditore abbia chiesto l'estensione del pegno alle pigioni o ai fitti (art. 153a cpv. 1 LEF).

La forma della raccomandata è pure necessaria per il ritorno di precetti esecutivi cambiari, siccome viene retrocesso al creditore anche l'originale del titolo cambiario.

- 1.6.** Nella prima versione della presente Circolare, la Camera, tenuto conto dell'obbligo delle autorità di evitare spese inutili e della sempre minore propensione dei destinatari a ritirare le lettere raccomandate, aveva stabilito la regola secondo cui l'esemplare dell'atto esecutivo destinato al creditore gli andava trasmesso in linea di massima per posta "A" (ritenuto che l'alternativa della posta "B" non è conforme all'esigenza di speditezza stabilita dagli art. 76 cpv. 2 e 161 cpv. 2 LEF), sicché nell'anticipo delle spese di emissione e di notifica dei precetti esecutivi occorreva includere una spesa di trasmissione dell'esemplare destinato al creditore pari a fr. 1.-- anziché di fr. 5.-- Tale prescrizione ha creato difficoltà pratiche, dal momento che negli altri cantoni svizzeri tale spesa è rimasta di fr. 5.--. È quindi necessario adattare la prassi ticinese a quella del resto della Svizzera.
- 1.7.** In funzione di quanto precede, le istruzioni per l'adattamento dell'applicativo informatico ("OP") dovranno tenere conto nel calcolo dell'importo complessivo da porre

a carico del debitore per l'emissione e la notifica di un atto esecutivo di una spesa di trasmissione dell'esemplare destinato al debitore di fr. 8.-- e di quello destinato al creditore pari a fr. 5.--.

- 1.8.** Occorre inoltre conferire al Centro dei sistemi informativi (CSI) il mandato di presentare un progetto di modifica dell'applicativo "OP", che permetta il rimborso automatico al creditore della parte dell'anticipo delle spese che eventualmente eccede i costi di trasmissione del suo esemplare dell'atto. A questo scopo, l'importo delle "spese PE" (op. 1 o 5) verrà determinato e registrato nei conti debitore e creditore in funzione del tipo di trasmissione dell'atto al creditore (per raccomandata o per posta "A"), mentre l'eventuale eccedenza di anticipo (fr. 4.--) verrà accreditata come tale nel conto creditore. Unitamente al primo pagamento fatto al creditore o in caso di estinzione dell'esecuzione (art. 18 Rform), l'eccedenza verrà in automatico addebitata dal conto debitore (e dal conto delle competenze) e aggiunta all'importo da versare al creditore.
- 1.9.** Il costo di stampa o di applicazione sugli atti esecutivi di un codice a barre, che verrà imposto dalla Posta svizzera dal 1° gennaio 2013, è incluso nella tassa prevista dall'art. 16 OTLEF e non può quindi essere riversato sulle parti, anche se l'ufficio ha pagato un compenso al terzo a cui ha delegato l'incombenza, ad esempio alla stessa Posta, che in tal caso espone un costo di 25 centesimi per atto (Informazione n° 8 citata sopra ad 1.1).

## II. Istruzioni

- 2.1.** Il responsabile utenti per l'applicativo "OP" provvederà a modificare detto applicativo affinché, dal 3 maggio 2011, le spese di emissione e notifica dei precetti esecutivi e delle comminatorie di fallimento vengano calcolate automaticamente in base alla seguente tabella:

Ammontare del credito				Tassa	
				<i>es. per il debitore</i>	<i>es. per il co-escusso</i>
da	1.00	fino a	100.00	20.00	16.50
oltre	100.00	fino a	500.00	33.00	23.00
oltre	500.00	fino a	1'000.00	53.00	33.00
oltre	1'000.00	fino a	10'000.00	73.00	43.00
oltre	10'000.00	fino a	100'000.00	103.00	58.00
oltre	100'000.00	fino a	1'000'000.00	203.00	108.00
oltre	1'000'000.00			413.00	213.00

- 2.2.** È conferito mandato al Centro dei sistemi informativi (CSI) di mettere in atto ogni provvedimento tecnico-informatico affinché il punto 1.8 che precede possa essere messo in applicazione nel modo più semplice possibile.
- 2.3.** La tassa complessiva di cui alla soprastante cifra 2.1 comprende la tassa stabilita all'art. 16 cpv. 1 o 2 OTLEF per l'allestimento dell'atto esecutivo in due esemplari, la sua registrazione e la sua notifica al debitore e al creditore, compresa l'eventu-

ale stampa o applicazione del codice a barre, nonché le spese postali di notifica al debitore (fr. 8.--) e al creditore (fr. 1.-- per posta "A", fr. 5.-- per raccomandata).

**2.4.** La tassa di cui alla soprastante cifra 2.1 può essere prelevata anche nei casi in cui la notifica viene fatta dallo stesso ufficio d'esecuzione.

**2.5.** L'esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore gli dev'essere notificato in linea di massima per raccomandata, segnatamente se:

- è stato spiccato a convalida di un sequestro o di un inventario di ritenzione (cfr. art. 279 cpv. 2-3 e 283 cpv. 3 LEF);
- tende alla realizzazione di un pegno immobiliare qualora il creditore abbia chiesto l'estensione del pegno alle pigioni o ai fitti (art. 153a cpv. 1 LEF);
- è stato emesso in un'esecuzione cambiaria.

**III.** La presente circolare entra in vigore il 3 maggio 2011.

**IV.** Intimazione a:

- UEF di Mendrisio, Mendrisio;
- UE di Lugano, Lugano;
- UEF di Bellinzona, Bellinzona;
- UEF di Locarno, Locarno;
- UEF di Vallemaggia, Cevio;
- UEF della Riviera, Biasca;
- UEF di Blenio, Acquarossa;
- UEF di Leventina, Faido.

Comunicazione al Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della Giustizia, Bellinzona, e al Centro dei sistemi informativi (CSI), Bellinzona.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello  
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

Il segretario